

Aggiornamenti in materia E.C.M. -Educazione Continua in Medicina

[La Legge 21.02.2025, n. 15](#) che ha convertito il D.L. 202/2024, Decreto Milleproroghe, introduce significative modifiche in ambito sanitario, ed in particolare in materia di Formazione in Educazione Continua in Medicina E.C.M..

1. Formazione Continua in Medicina

Triennio 2023-2025

La Commissione Nazionale ha confermato l'Obbligo formativo pari a n. 150 crediti, salvo esoneri, esenzioni ed ulteriori riduzioni, e ha stabilito la chiusura del triennio al 31.12.2025.

Triennio 2020-2022

E' stabilita la proroga al 31.12.2025 del termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 (comma 2-bis)

Trienni precedenti e recupero dei crediti

La legge 15/2025, al fine di consentire la certificazione del completamento dell'obbligo formativo anche per i trienni precedenti, prevede di acquisire crediti compensativi sui trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022.

Le modalità specifiche per il riconoscimento di tali crediti saranno disciplinate da un apposito provvedimento adottato dalla Commissione nazionale per la formazione continua, che definirà i criteri e i requisiti necessari per la compensazione.

2. Radioprotezione e Formazione E.C.M. – D. Lgs. 31.07.2020, n. 101 – Art. 162

L'obbligo di aggiornamento in materia di **Radioprotezione** è il seguente:

- per i medici specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, tecnici sanitari di radiologia medica ed infermieri, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare **almeno il 10%** dei crediti complessivi del triennio al netto delle riduzioni, dei bonus, del dossier formativo ed eventuali esoneri ed esenzioni.
- per i medici specialisti in fisica medica e per tutti gli specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività radiologica complementare, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare **almeno il 15%** dei crediti complessivi del triennio al netto delle riduzioni, delle esenzioni ed esoneri, nonché dossier formativo.

I crediti conseguiti in materia di Radioprotezione devono essere dichiarati sul portale del Co.Gea.P.S., accedendo all'area riservata, sezione "*Radioprotezione*".

Leggi la Comunicazione del Ministero della Salute con i chiarimenti rispetto all'art. 162 del d.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 [pdf Chiarimenti \(913 KB\)](#)

3. Responsabilità professionale

L'articolo 38 bis del Decreto 152/2021, convertito in Legge n. 233/2021 recante disposizioni urgenti in materia di attuazione del PNRR prevede che, a decorrere dalla **conclusione** del triennio formativo 2023-2025 l'efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi sarà condizionata all'assolvimento, in misura non inferiore al 70%, dell'obbligo formativo individuale ECM dell'ultimo triennio utile.

Dal 2026, infatti, chi non sarà in regola con l'obbligo ECM del triennio concluso, **rischierà di vedersi negata la copertura dalle polizze assicurative in caso di contenzioso**. Come stabilisce la Legge Gelli-Bianco, che nel 2024 ha visto anche la pubblicazione dei decreti attuativi.

Il Decreto attuativo Legge Gelli, Pubblicato sulla GU n.51 del 1-3-2024 il Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 "Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie".

Il decreto attuativo della legge Gelli sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure stabilisce i massimali minimi di garanzia per strutture e operatori sanitari, prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio di tariffa in relazione al verificarsi o meno di sinistri e specifica l'oggetto della garanzia assicurativa, prevede un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività,

a decorrere dal triennio 2023-2025 l'efficacia delle polizze assicurative è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

4. Proroga dei termini dello “scudo penale”. Viene estesa fino al 31 dicembre 2025 l'applicazione della **limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave per i professionisti sanitari**. Questa norma, introdotta durante l'emergenza Covid, si applica ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose (articoli 589 e 590 del Codice Penale) commessi nell'esercizio della professione sanitaria in contesti caratterizzati da una grave carenza di personale.

Con l'approvazione definitiva del Decreto Milleproroghe è stata estesa la durata dello scudo penale sino al 31/12/ 2024. L'**impunità degli esercenti le professioni sanitarie**, tranne che nei **casi di colpa grave**, è stata **prorogata** sino alla fine del presente anno. Una misura, questa, nata nel pieno della **crisi pandemica**

a disciplinare la misura sono **due commi dell'Art.4, l'8-septies e l'8-octies**. In essi viene precisato che “[l]a limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.” Viene quindi **defalcato il riferimento diretto alla situazione emergenziale pandemica**,

5. Proroga dei termini del divieto di fatturazione elettronica ai pazienti per tutto il 2025.

L'art. [3, comma 6, del D.L. n. 202/2024](#) (c.d. Decreto Milleproroghe) modificava l'art. 10- bis , comma 1, del D.L. n. 119/2018, stabilendo che, fino al **31 marzo 2025**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **non possono emettere fatture elettroniche** ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, ossia per mezzo del Sistema di Interscambio.